

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- imputazione coatta -

- artt.409- 411 c.p.p. –

Il Giudice delle indagini preliminari, dott.ssa G. Sammartino;
letti gli atti del procedimento penale n. 1636/11 R.G.N.R. a carico di Stancanelli Raffaele + altri e la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;
sentite le parti all'udienza camerale del 16.5.2011, e sciogliendo la riserva,
osserva.

Il presente procedimento costituisce lo stralcio del procedimento principale n. 2704/07 RGNR, relativo ad un'articolata attività investigativa dei Nas su numerosi illeciti penali commessi nell'espletamento delle gare di appalto per l'affidamento di servizi (in favore di anziani, minori e diversamente abili), da parte del Distretto socio-sanitario di Catania. Il presente procedimento è limitato al troncone d'indagini relativo alla costituzione delle commissioni che dovevano aggiudicare le gare per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali, ed alla liquidazione e percezione dei compensi dei commissari.

Il Pm aveva inizialmente chiesto l'archiviazione per i reati di abuso d'ufficio e di peculato prospettati a carico degli odierni indagati (capi 1/B, 1/C, 1/E, 1/F, 2/T e 2/U); e ciò in base all'argomento (mutuato dalla difesa dell'indagato Stancanelli in un'ampia memoria) che, per i reati ex art. 323 cp, le condotte degli indagati non avrebbero violato una disposizione di legge o di regolamento; e che, per le ipotesi di peculato, avrebbero dato luogo ad un peculato per distrazione, non più punibile.

In seconda battuta, a seguito del non accoglimento della richiesta di archiviazione, il Pm, ritenendo che in quelle ipotesi in cui era stato prospettato il peculato, potesse configurarsi invece l'abuso a carico dei pubblici dipendenti che erano stati nominati commissari, ha chiesto, in prima istanza, che il gip ordinasse nuove indagini (così rimettendo in termini il PM, per il quale era da tempo scaduto il termine per la chiusura delle indagini preliminari), al fine di accertare l'avvenuto rilascio o meno dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di competenza; e, in via subordinata, insistendo nell'archiviazione.

A seguito di tali puntualizzazioni, non avendo il Pm revocato *tout court* la richiesta di archiviazione (così sottraendo tali posizioni al vaglio di questo gip), possono essere prese in esame *tutte* le posizioni degli indagati.

Ciò premesso, va osservato quanto segue.

1) I reati di abuso d'ufficio (1B, 1E e 2T)

Il PM aveva contestato inizialmente (v. gli avvisi di conclusioni di indagini preliminari), all'assessore regionale Stancanelli di avere designato, ed al dirigente comunale Camerini di avere nominato, fino al febbraio 2006, i componenti le commissioni esaminatrici in violazione di criteri di legge. Veniva, in particolare, prospettata la violazione dell'art. 21 L. R n. 7/2002 e della L. n. 328/2000, sui criteri di nomina dei componenti le commissioni di aggiudicazione delle gare d'appalto dei servizi assistenziali, su Catania e Misterbianco.

Effettivamente, la LR n. 7/02 (che recepiva la L. 109/1994, c.d. legge Merloni) dettava criteri in materia di appalto d'opere e non già di appalti di forniture e *servizi*.

Infatti, l'art. 32 della stessa LR n. 7/02 rinviava per l'ipotesi dell'affidamento di servizi al D.Lvo L. n. 157/1995 (di attuazione della direttiva CE 92/05), il quale, in nessuno dei suoi 27 articoli, prescriveva alcunché in materia di composizione delle commissioni.

Analogamente, la L. n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), non prescrivendo analitiche procedure in materia di aggiudicazione, si limitava a prevedere (art. 5 comma 2) che gli enti pubblici promuovessero "azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità", ed altresì (comma 3) affidava alle regioni il compito di "adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti fra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona".

Solo con il D.Lvo del febbraio 2006 n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva CE 4/18), venivano introdotte norme omogenee in materia di appalti d'opere e servizi, anche con riferimento alla procedura da seguire per la nomina delle commissioni giudicatrici.

In effetti, poiché i reati di abuso venivano contestati fino al febbraio 2006, e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del menzionato D.Lvo n. 163/06, la violazione della specifica procedura per la costituzione delle commissioni non poteva essere contestata (stante il divieto di cui all'art. 2 cp sulla successione legale delle leggi nel tempo), ai fini del reato di abuso d'ufficio.

Tuttavia, ciò non significa che le nomine dei componenti le commissioni potessero aver luogo nel più assoluto arbitrio.

Anche al di fuori delle specifiche disposizioni previste dal D.Lvo n. 163/06, risultavano, infatti, commesse violazioni di legge *sostanziali*, anche di rango costituzionale; in quanto gli indagati ponevano in essere una procedura del tutto *abnorme* e *disancorata* dal principio di legalità, che legittima il potere stesso della PA. In particolare, l'assessore regionale Stancanelli adottava atti amministrativi *atipici e abnormi*, in *radicale assenza di potere*; lo Stancanelli designava ed il dirigente Camerini nominava come *esperti* dell'area socio-sanitaria, soggetti del tutto *estranei* al settore di riferimento e quindi *funzionalmente incompetenti in materia*; gli indagati facevano, inoltre, ricorso a nomine esterne alle pubblica amministrazione di *appartenenza*, in violazione dell'art. 7 del D.Lvo n. 165/2001 e dall'art. 1 commi 11 e 42 L. 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005, contenente principi di contenimento della spesa anche per gli enti locali).

Per valutare tali profili (v. in dettaglio quanto esposto fra breve), va poi osservato che, anche se la nuova formulazione del reato di abuso ex art. 323 cp (modificato con l'art.13 della legge 26/04/1990 n. 86, e poi dall'art.1 della legge 16/07/1997 n. 234), esclude la punibilità di quelle condotte che si ricollegano a meri abusi di qualità, ovvero a eccesso di potere (si vedano al riguardo gli stessi lavori preparatori), la norma medesima deve essere interpretata in modo appropriato e costituzionalmente orientato.

In particolare, sia la dottrina che la giurisprudenza più avvertita hanno chiarito che “violazione di legge” dell’art.323 c.p in senso costituzionalmente orientato, deve riferirsi non solo alle violazioni di legge formale, ma anche a quelle condotte che si pongano *al di fuori di ogni schema di legalità*. Infatti, il potere pubblico è caratterizzato, a differenza dell’autonomia negoziale, dal *vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale*; ditalchè “il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico, e comunque estraneo alla p.a., si pone fuori dallo schema di legalità e rappresenta nella sua oggettività offesa dell’interesse tutelato” (v. Cass. Pen. n. 25162/2008).

Ed ancora, è stato chiarito che “pur prescindendo la figura dell’innovato art. 323 c.p. dalle patologie dell’atto amministrativo e rimanendo la condotta integrata dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto procurato nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di regolamento, la condotta da prendere in considerazione deve inerire all’esercizio del potere attribuito dalla normativa di base dell’ufficio di cui fa parte il pubblico ufficiale. E, trattandosi di funzione, cioè di potere attribuito in vista di uno scopo pubblico, che del potere medesimo costituisce la causa intrinseca di legalità, *si ha violazione di legge* non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti, *ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine*” (v. Cass. Pen. Sez. VI del 9 maggio 2000 n. 6806); o che *oltrepassi ogni possibile scelta discrezionale* attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio (Cass. Pen. sez. V, n. 35501 del 16.6.2010).

Ciò premesso, e passando al primo degli aspetti segnalati, si osserva quanto segue.

1a) L’assenza di potere di designazione ed il dolo intenzionale

L’assessore regionale Stancanelli non aveva alcun potere di designare i componenti le commissioni giudicatrici per i Centri Diurni Anziani di Catania e Misterbianco, Centro Diurno Diversabili, e Centro Diurno Minori, e per la gara telesoccorso del Distretto 16; così come il dirigente comunale Camerini non aveva alcun potere-dovere di recepire tali indicazioni.

Infatti, poiché la Regione era esclusivamente *organo finanziatore* del Comune per l’adempimento del servizio, l’Assessore non aveva alcun potere di ingerirsi nella nomina delle componenti le commissioni comunali. Anzi, poiché la Regione era organo di controllo sulla destinazione dei fondi elargiti (tanto che i provvedimenti di spesa, pur dopo la verifica contabile del comune capofila, venivano rimessi alla Regione per un puntuale controllo contabile), l’assessore non avrebbe in alcun modo potuto ingerirsi nella formazione delle commissioni dell’organo controllato. *Non è quindi sostenibile (come prospettato dalla difesa) che lo Stancanelli, nell’indicare al Camerini i componenti da designare, esercitasse alcun potere discrezionale inerente alle sue funzioni; non avendo, al contrario, alcun potere al riguardo.*

Né, d’altra parte, tale potere di designazione poteva essere inquadrato nell’ambito del *potere d’indirizzo* assegnato alla Regione dall’art. 5 comma 3 L. 328/200 (poi ripreso dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 30.3.2011 n. 15.241); in quanto tale potere era destinato a favorire *la trasparenza e la semplificazione amministrativa*, nonché a fare esprimere ai soggetti operanti nel terzo settore *la propria progettualità*.

Sarebbe, invero, singolare sostenere che segnalazioni da parte di un organo privo di potere, mosse da favoritismi, e con modalità abnormi (v. le considerazioni che seguono) sarebbero idonee a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Né, infine, giova in contrario rilevare che gli atti dello Stancanelli non erano *vincolanti*, trattandosi di mere designazioni. Infatti, in materia di azione della pubblica amministrazione, vige il principio di tipicità di *tutti* gli atti amministrativi (quindi, anche di quelli endo-procedimentali e non autoritativi *tout court*), in quanto strettamente collegati al principio di legalità funzionale ed al controllo dell'azione amministrativa. Il principio di tipicità degli atti amministrativi, oltre che costituire un *concetto elementare* di diritto amministrativo, è stato poi affermato e ribadito a più livelli da tutta la giurisprudenza (ad es. in ambito penale, sul vincolo di tipicità degli atti amministrativi collegati alla stretta legalità funzionale, e anche per atti "informali", si è pronunciata Cass. Pen sez. VI 9.2.1998 n. 5820; in ambito civile Cass. SU 26.2.2010 n. 4648; in ambito amministrativo, ed a titolo di mero esempio v. Tar Lazio sez. III, 12.8.2003 n. 7060).

D'altra parte, ove così non fosse, il pubblico funzionario potrebbe adottare qualsiasi provvedimento, sulla base di un'interpretazione arbitraria dei propri poteri; ponendo in essere "provvedimenti sostanzialmente adespoti e comunque atitolati che, in ipotesi, ogni soggetto pubblico potrebbe autoconferirsi in sede di autointerpretazione delle proprie attribuzioni" (v. Tar Lazio sez. III, 12.8.2003 n. 7060).

Ed ancora, ad ulteriore riprova della radicale assenza di potere in capo allo Stancanelli, e della piena consapevolezza dell'arbitrio perpetrato, va ricordato che *mai prima* l'Assessorato aveva fatto analoghe segnalazioni al Comune di Catania. Perfino il teste Li Volti, collaboratore dell'assessore regionale Stancanelli - indicato da quest'ultimo come teste a discolpa -, ha confermato che, nonostante le ricerche in archivio, non era stata rinvenuta alcuna formale richiesta di designazione dal Camerini e dal Distretto 16; che la forma ed il contenuto delle designazioni dello Stancanelli non corrispondeva ad alcuna modulistica a disposizione dell'Assessorato; e che il numero di fax riportato a tergo delle designazioni, corrispondeva al *numero della segreteria politica* dello Stancanelli di Catania, e non quello dell'Assessorato Regionale di Palermo, ove l'indagato svolgeva le funzioni di assessore.

Inoltre, l'esclusivo intento politico delle "insolite" designazioni da parte dello Stancanelli e delle nomine da parte del Camerini (e quindi la sussistenza del dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 cp), emergeva dalle stesse ammissioni del Camerini e dell'assessore comunale Zappalà, rese in sede di interrogatorio successivo all'avviso ex art. 415-bis cpp (rispettivamente, in data 27.9.10, e in data 30.8.10). Infatti, lo Zappalà dichiarava che, durante un incontro istituzionale con Pulvirenti, segretario dell'assessore Stancanelli, lo Zappalà aveva informato il Pulvirenti che lo Stancanelli poteva far pervenire delle segnalazioni sulle nomine dei componenti le commissioni; che lo Zappalà aveva riferito dell'incontro al Camerini, il quale aveva poi segnalato allo Stancanelli le diverse commissioni da comporre. Concludeva lo Zappalà affermando: *fu un modo per ingraziarsi l'assessore Stancanelli*.

Analogamente, il Camerini confermava tale ricostruzione, precisando che, prima di tali segnalazioni, non era *mai* successo che l'assessore regionale avesse indicato i

nominativi da inserire nelle commissioni. Riferiva testualmente: “*Fu Zappalà che mi anticipò che sarebbero arrivate delle nomine da parte dello Stancanelli e mi disse che doveva provvedere a inserire le persone nelle commissioni delle gare indicate. Allorché pervennero tali segnalazioni, io ero costretto a inserire i soggetti segnalati nella commissione indicata per lo stesso motivo per cui ero costretto a inserire i nominativi dei politici*”.

Inoltre, ulteriore conferma documentale si ricava dal rilievo che talune di queste nomine (ad es. degli indagati Castelli, Calì, Guglielmino Fabio, Poma e Nicosia) avvenivano *oltre un mese dopo* la già avvenuta composizione della commissione; e che la designazione degli indagati da parte dello Stancanelli e della nomina da parte del Camerini degli indagati Addario, Di Mauro e Maccarrone, avveniva il 30.2.2006 *nel giro di poche ore*.

Infine, che la nomina fosse esclusivamente collegata a logiche politiche e clientelari ed alle candidature delle ultime elezioni (quindi, del tutto disancorata dall’interesse pubblico), si ricava anche dalle annotazioni di p.g. del 29.7.2010 e del 3.8.2010, nelle quali si ricostruivano in dettaglio e per singolo soggetto designato, i legami politici dei soggetti designati nelle commissioni giudicatrici, anche in relazione alle elezioni amministrative di Catania del 2005 (sul punto, v. il paragrafo che segue).

1b) L’assenza di competenza dei designati “esperti”

Lo Stancanelli designava ed il Camerini nominava *come esperti* della commissione aggiudicatrice per l’appalto del servizio di assistenza per gli anziani, soggetti esterni ai tre Comuni facenti parte del distretto, *del tutto estranei al settore socio-sanitario e dunque funzionalmente incompetenti* in materia, al solo fine di far loro percepire indebiti compensi non previsti per legge.

Infatti, lo Stancanelli designava [Guglielmino Fabio \(capi 1B e 2T della rubrica\)](#), [impiegato presso un istituto bancario](#), membro della segreteria politica dell’on. Stancanelli, rappresentante sindacale, oltre che successivamente candidato alle elezioni amministrative di Mascalucia nel 2009 per il PDL. Il Guglielmino ha poi confermato, in sede d’interrogatorio, di essere del tutto incompetente in materia, e di essere stato nominato per la propria appartenenza politica ad un certo partito, e senza neanche essere stato previamente consultato.

[Cicero Sebastiano \(capo 1E e 2T della rubrica\)](#), [dipendente della Fiat spa fino al 1998, poi imprenditore pubblicitario](#), indicato dalla Questura di Catania (v. annotazione del 3.8.10) come ex militante del MSI e poi assiduo frequentatore della segreteria locale di Alleanza Nazionale-PDL.

[Calì Giuseppe \(capo 2T\)](#), [impiegato presso Poste Italiane spa](#).

[Addario Pietro \(capo 2T\)](#) [impiegato tecnico presso un istituto scolastico](#), a lungo segretario del partito Alleanza Nazionale a Paternò, e candidato alle elezioni amministrative della città nel 2007. Anche se l’indagato ha rivendicato di avere fatto parte di una commissione regionale per la famiglia, ciò non lo rendeva esperto del ramo, in assenza di qualifica funzionalmente collegata al ramo socio-sanitario, essendo egli un mero impiegato tecnico. Va poi rilevato che la natura esclusivamente politica della nomina si manifestava per l’abnormità della nomina stessa. Infatti, con nota 530/06, il Camerini comunicava allo Stancanelli l’imminente scadenza per il

giorno successivo 31.3.2006 dei tre bandi (per i Progetti Centro Diurno Anziani, Telesoccorso e Telessistenza, e Integrazione scolastica portatori di handicap); alle ore 12.15 stesso giorno lo Stancanelli inviava al Camerini le tre designazioni (tra cui quella di Addario); il Camerini emetteva pochi minuti dopo le tre determine dirigenziali di nomina.

Maccarrone Maurizio (capo 2T) funzionario presso il Genio Civile di Catania. Le competenze rivendicate dall'indagato in sede di memoria del 27.4.2011, nel ramo delle Opere Pubbliche, non risultavano pertinenti in alcun modo con l'ambito socio-sanitario di cui veniva nominato esperto.

Castelli Andrea (capo 2T), dipendente di un istituto scolastico magistrale di Paternò. Nonostante quanto rivendicato dall'indagato nella memoria del 30.4.2011, l'aver espletato tale attività non gli conferiva certo alcun titolo per essere nominato *esperto* nel ramo socio-sanitario.

Nicosia Claudio (capo 2T), candidato nelle elezioni circoscrizionali di Catania del 2008 nella lista "Stancaelli Sindaco". Nessun ulteriore elemento qualificante è stato fornito (anche perché il Nicosia non veniva per errore iscritto a mod. 21 e non è stato citato per l'udienza camerale).

Poma Concetto (capo 2T), geometra dipendente fino al 2003, poi lavoratore autonomo, candidato per MPA nelle elezioni amministrative del 2008 a San Pietro Clarenza.

Di Mauro Sebastiano (2T), militare in pensione, ex dipendente del distretto militare di Palermo, e più volte eletto nel consiglio comunale di Acireale di Alleanza Nazionale. Dal canto suo, lo Stancaelli, in sede d'interrogatorio del 25.10.2010), ha dichiarato che **le designazioni riguardavano soggetti che godevano della sua fiducia e che avevano i titoli soprattutto morali per rappresentarlo; salvo poi dimostrare di non conoscere affatto le loro effettive competenze** (ha insistito nel dire che Guglielmino Fabio e Poma erano amministratori locali dotati di *esperienza specifica nel settore*, laddove il primo era impiegato di banca privo di esperienza nel campo, ed il secondo era consigliere comunale a S. Pietro Clarenza e geometra). **Ha poi giustificato la competenza tecnica del Cali, perché padre di un soggetto disabile, e del Cicero perché esperto nel ramo della "pubblicità e comunicazione"**.

Va poi ribadito che anche gli indagati Zappalà e Camerini hanno confermato che si trattava di designazioni e nomine politiche di sottogoverno, relative a soggetti incompetenti che dovevano esser nominati solo per ricambiare favori politici, garantendo loro un compenso; con ciò ammettendo esplicitamente la radicale assenza di qualsiasi interesse pubblico perseguibile con la nomina.

Ebbene, ciò premesso sull'assenza di collegamento fra le mansioni espletate dagli indagati e la loro nomina quali *esperti dell'area socio-sanitaria*, va poi ricordato, con riferimento alla violazione di legge, rilevante ai fini dell'art. 323 cp, ed alla cogenza del *principio della competenza tecnica* imposta nell'esercizio di pubbliche funzioni, quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 453 del 15.10.1990. In quella sede, veniva dichiarato incostituzionale l'art. 28 della legge della Regione Siciliana 2 dicembre 1980, n. 125 (Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve

del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali), per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedeva che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici fosse formata da *esperti dotati di specifiche competenze tecniche* rispetto alle prove previste dal concorso. Argomentava, infatti, la Corte che “il principio d'imparzialità è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella provvista delle persone cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche...Comporta che, nella formazione delle commissioni, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori...Tale esigenza impone che, nella composizione delle commissioni, la presenza di tecnici o esperti-interni o esterni all'amministrazione, ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova-debba essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati. Le disposizioni stesse devono essere, di conseguenza, dichiarate incostituzionali”.

In ultima analisi, il principio di imparzialità ex art. 97 Cost. di una commissione giudicatrice veniva indissolubilmente collegato alla competenza tecnica ed alle minime nozioni richieste ai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico; e tale principio era, ed è, di una tale cogenza da legittimare perfino l'annullamento di disposizioni di legge.

La circostanza, poi, che tale principio veniva trasfuso nell'art. 21 D.L.vo n. 163/2006 (il quale impone requisiti di professionalità nello specifico settore di riferimento, e che è entrato in vigore poco dopo la commissione dei reati di abuso), *conferma ma non costituisce* la violazione di legge perpetrata dagli indagati, basata su un principio costituzionale cogente e direttamente vincolante per la PA.

E d'altra parte, è fin troppo ovvio che una commissione composta da geometri e bancari difficilmente avrebbe potuto perseguire l'interesse pubblico alla selezione dei migliori servizi socio-sanitari.

1c) L'indebita retribuzione ed il ricorso a componenti esterni.

Appare, inoltre, contestabile (anche se la questione è meritevole di approfondimento dibattimentale, e non potrebbe di per sé sola sorreggere l'imputazione coatta) la violazione del divieto di legge di fare ricorso, *quali esperti*, a componenti *esterni* alla PA di appartenenza, a tutela delle norme in materia di spesa pubblica. Va al riguardo ricordato quanto previsto dall'art. 1 commi 11 e 42 L. 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) in materia di contenimento della spesa pubblica anche per gli enti pubblici territoriali (Comuni superiori a 5000 abitanti). Il comma 42 stabiliva, infatti, che “L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture

organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. *L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.

Ebbene, ove si dovesse interpretare anche l'incarico di *esperto* come *consulente*, nel caso in esame, le designazioni e nomine quali esperti facevano riferimento a soggetti esterni ai tre comuni del distretto interessati al servizio, estranei all'area socio-sanitaria, e con la garanzia di compensi che altrimenti la PA non avrebbe sborsato. Infatti, qualora si fosse fatto ricorso a soggetti interni ai tre comuni, sarebbe stato operante il principio di onnicomprensività della retribuzione (v. gli argomenti che seguono sul reato di peculato).

D'altra parte, conferma della illegittimità e anomalia delle nomine *esterne* si ricava anche dalle dichiarazioni degli stessi indagati Poma e Calì, i quali, nella qualità rispettivamente di consigliere comunale e assessore del Comune di San Pietro Clarenza, hanno riferito di essere stati designati in precedenti e analoghi incarichi *dal comune di appartenenza, senza avere mai percepito compensi*.

Pertanto, ed in conclusione, per i capi 1B, 1E e 2T: le designazioni degli esperti (e le nomine che a tali segnalazioni seguivano), provenivano da un assessore regionale privo di potere, in favore di soggetti esterni alla PA, del tutto estranei al settore socio-sanitario (per ciò privi della competenza tecnica *minima* per potere giudicare gli aspiranti assegnatari dei servizi), con la previsione di compensi altrimenti non dovuti, ed in esecuzione di un previo accordo politico fra l'assessore comunale Zappalà, e l'assessore regionale Stancanelli, e con asservimento conseguente del potere conferito al funzionario Camerini a finalità estranee allo scopo istituzionale.

Ne discende che, così posta la violazione di legge, risulta sostenibile in dibattimento l'accusa di abuso d'ufficio, per una condotta posta in essere al di fuori di ogni schema di legalità e di ogni interesse pubblico, finalizzata ad un indebito utile soggettivo.

Va, quindi, ordinata al PM l'imputazione coatta per il reato di abuso d'ufficio, ex art. 323 cp (capi **1B**, **1E** e **2T**), agli indagati Stancanelli, Camerini, in concorso con Guglielmino F., Cicero S., Addario P, Calì G., Castelli A., Poma C., Di Mauro S. e Maccarrone M, specificando, quanto alle norme violate, che la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici, avveniva ad opera di organo regionale radicalmente privo di potere; che la procedura di designazione e nomina violava l'art. 97 Cost., riguardando soggetti funzionalmente estranei al settore socio-sanitario, in esecuzione di un accordo politico fra Zappalà e Stancanelli, con asservimento delle funzioni pubbliche di Camerini ad un esclusivo utile soggettivo; e che violava altresì l'art. 1 commi 11 e 42 legge finanziaria 2005, facendosi ricorso a soggetti esterni alla pa di riferimento con conseguente esborso di denaro pubblico vincolato.

Va poi osservato che, poiché dagli elementi sopra richiamati, emerge la corresponsabilità dell'indagato Nicosia Claudio (indicato al n. 7 del capo d'imputazione 2T, fra coloro che erano stati indicati dallo Stancanelli in modo indebito, ma non inserito nell'elenco degli indagati), nonché di Zappalà Giuseppe, il quale era anzi l'artefice e promotore del programma criminoso (alla luce delle sue stesse ammissioni in sede d'interrogatorio, e delle dichiarazioni rese dal Camerini), deve in questa sede ordinarsi al PM l'iscrizione nel registro degli indagati del Nicosia e dello Zappalà anche per tale reato (lo Zappalà è già soggetto indagato per altri reati nell'ambito della stessa indagine).

Appare al riguardo opportuno precisare che, in aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi consentito al gip ordinare l'iscrizione (anche se non *de plano* l'imputazione coatta) di soggetti diversi dagli indagati per i quali il Pm ha chiesto l'archiviazione. Invero, già la Corte Costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993 e nell'ordinanza del 348 del 2005, osservava che “...non può in alcun modo revocarsi in dubbio che, a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di potere accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizia di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire” (tale interpretazione del potere di controllo del Gip sull'esercizio dell'azione penale obbligatoria del PM, veniva poi confermato da Cass. Pen. Sez. Unite, 17.06.2005, n. 22909; sez. VI, n. 22563 del 23.5.2007; sez. V, n. 39340 del 7.4.2003; nonché sez. II, n. 1640 dell'8.5.2003, e n. 34717/2001).

2) **I reati di peculato: l'appropriazione**

Negli originari capi d'imputazione 1C, 1F e 2U, il PM aveva contestato allo Stancanelli, al Camerini, ed ai componenti le commissioni, l'appropriazione di somme a titolo di compensi non dovuti (€ 22.987,00, € 7.390,00, ed € 311.985,86).

In particolare, il Camerini, avendo il possesso giuridico dei fondi del Distretto Socio Sanitario, procedeva a liquidare le somme sopra indicate a titolo di compensi per i componenti le commissioni, indicando che si trattava di attività ulteriori rispetto alle ordinarie mansioni, e richiamando un decreto regionale del 1989 e un parere dell'avvocatura comunale.

In sede di udienza camerale, il Pm ha riqualificato le ipotesi di peculato come abuso, limitatamente ai pubblici dipendenti, ed ha evidenziato taluni errori materiali nell'indicazione dei soggetti e delle somme percepite, indicate nei tre capi d'imputazione.

Ora, ferma restando la correzione dei singoli importi con riferimento ai singoli dipendenti, poiché le originarie imputazioni riguardavano sia soggetti interni che esterni alla PA, va distinta la posizione dei commissari dipendenti comunali, dai componenti esterni.

2a) I componenti pubblici dipendenti

I dipendenti comunali di Catania e Misterbianco risultavano essere: Camerini Ubaldo Isaia, Cavaliere Maria Teresa (assistente sociale del Comune di Catania), Brunetto Maria (dipendente del comune di Catania), Musumeci Giuseppa (responsabile uffici Fondi Speciali del comune di Catania), Lipani Vincenza (impiegata del comune di Catania); Marino Rosario (dipendente e responsabile dell'Ufficio di segreteria del Sindaco di Catania dal 1996), Reale Carmelo (direttore del personale e capo Area del Comune di Catania, oggi in pensione), Bonanno Antonella (istruttore direttore amministrativo, in servizio presso l'XI Direzione del comune di Catania), Rosto Lucia (dipendente del comune di Catania e segreteria del Camerini), De Martino Giuseppina (capo settore Servizi Sociali del Comune di Misterbianco), Labisi Maria Rita (direttore amministrativo del comune di Misterbianco).

Per essi vigeva (e vige) il principio dell'onnicomprendività della retribuzione.

Infatti, in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 D.L.vo n. 165/2001, la retribuzione deve ritenersi comprensiva di ogni attività svolta nell'ambito delle ordinarie funzioni.

In particolare, l'art. 24 D.L.vo n. 165/2001 stabilisce che “il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 *remunera tutte le funzioni ed i compiti* attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché *qualsiasi incarico* ad essi conferito in ragione del loro ufficio o *comunque conferito* dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

Va poi precisato che, contrariamente a quanto osservato da taluni difensori, è del tutto irrilevante che taluni dipendenti non fossero “dipendenti del distretto” e che svolgessero le loro mansioni all'interno del Comune di Catania o di Misterbianco. Infatti, il “distretto” dei Comuni interessati alle commissioni non era una pubblica amministrazione *autonoma* rispetto alle municipalità che lo costituivano, essendo piuttosto e semplicemente un'articolazione operativa di Comuni, i quali conferivano per lo scopo comune le rispettive risorse umane. Peraltro, e ad ulteriore conferma, si ricorda che, nella stessa nota del sindaco del Comune di Misterbianco in data 7.11.2005, si chiariva che taluni dipendenti comunali (fra cui la Lipani e La De Martino) venivano nominati quali componenti del Gruppo Piano Ufficio Piano *quali strutture tecniche di riferimento per i Comuni che compongono il Distretto*.

Analogamente è del tutto irrilevante che taluni dipendenti comunali svolgessero servizio presso un “settore” comunale diverso da quello dei servizi sociali; e ciò in quanto l'art. 24 dpr n. 165/2001 prevede l'onnicomprendività della retribuzione all'interno della stessa PA di riferimento (nel caso, il Comune di Catania o Misterbianco), senza ulteriori distinzioni fra singoli settori operativi.

Stando così le cose, i compensi liquidati non erano dovuti né al presidente della commissione Camerini, in quanto dirigente-coordinatore del distretto socio sanitario e dirigente comunale (il quale svolgeva in tal modo funzioni istituzionalmente proprie), né ai componenti della commissione, quali dipendenti comunali, per i quali valeva

ugualmente il principio di onnicomprensività della retribuzione, e per i quali veniva falsamente attestato che si trattava di mansioni *ulteriori* rispetto alle mansioni ordinarie. Si trattava, infatti, di mansioni richieste dalla stessa amministrazione di appartenenza e, quindi, non ulteriormente retribuibili.

In punto di qualificazione, va poi osservato che l'aver utilizzato, a titolo di retribuzione dei componenti le commissioni, e per un esclusivo ed illecito fine utilitaristico, fondi destinati all'erogazione dei servizi sociali e, dunque, vincolati dalla L. n. 328/2000, dava luogo ad ipotesi di peculato per appropriazione e non di mera distrazione (come dedotto dal PM in sede di richiesta e di parziale revoca di archiviazione).

In particolare, poiché si verificava una effettiva perdita di denaro pubblico, destinato e vincolato a fini sociali, e di relativo indebito arricchimento e appropriazione da parte degli indagati (i quali non avevano titolo a riscuotere i compensi), la fattispecie da contestare è il reato di peculato e non l'abuso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, qualificato come peculato e non come abuso i prelievi effettuati dai presidenti di una Regione su fondi riservati, accreditati in un capitolo del bilancio regionale; precisando che "l'abuso d'ufficio è invece configurabile nel solo in caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto" (v. Cass Pen. sez. VI, n. 23066 del 14.5.2009). Per converso, è stato ritenuto sussistente l'abuso in un caso in cui l'indebito uso del bene non comportava la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (v. Cass. Pen. sez. VI n. 381 del 12.12.2000).

In ordine, poi, all'elemento soggettivo, va osservato che la "giustificazione" fornita per l'elargizione di tali compensi era palesemente pretestuosa, riferendosi ad ipotesi abrogate dall'art. 42 LR 7/2002, ed in contrasto con il pacifico orientamento della Corte dei Conti. Con sentenza n. 3098/2006, la Corte dei Conti – sez. regione Sicilia, ribadiva, infatti, il carattere immanente e di immediata precettività del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.L.vo 165/2001.

Piuttosto, il riferimento a disposizioni non pertinenti appariva un espediente per precostituire una parvenza di legalità rispetto ad un compenso che era *notoriamente* non dovuto.

Ulteriore conferma della consapevolezza dell'illecita percezione dei compensi si ricava, inoltre, dal fatto che tali esborsi non venivano indicati dal Camerini nel bilancio e che egli ne disponeva illecitamente.

Ed ancora, dal tenore delle intercettazioni telefoniche acquisite, emergeva con chiarezza che la nomina di taluni componenti comunali era realizzata per favorire soggetti del tutto estranei al settore, e tecnicamente incompetenti, i quali brigavano per essere nominati al fine di percepire il compenso (v. intercettazione del 31.5.2007 n. 4381 fra il Camerini e lo Zappalà, in relazione alla nomina dell'indagato Reale Carmelo, direttore del personale, "che non ci entrava niente con i servizi sociali", "messo" in diverse gare, perché caratterizzate da compensi molto alti).

Inoltre, in sede d'interrogatorio, lo stesso Camerini dichiarava che i suoi stretti collaboratori Cavalieri, Lipani, Brunetto, Musumeci e Rosto (sua segretaria) erano perfettamente consapevoli delle illegalità perpetrate; e la stessa Rosto rendeva ampie ammissioni in sede d'interrogatorio di garanzia.

Ed ancora, la consapevolezza dell'indebita retribuzione doveva ritenersi presente anche per gli altri indagati Reale, De Martino, Labisi, Marino e Bonanno, in quanto dipendenti e con mansioni anche di responsabilità nel settore sociale, dei comuni di Catania e di Misterbianco, e come tali, bene a conoscenza dei limiti della loro stessa retribuzione. Peraltro, la prassi consolidata fino a tali episodi era quella della gratuità delle prestazioni. La circostanza, infine, che tali dipendenti fossero stati autorizzati a svolgere quelle funzioni, dal loro superiore gerarchico, non li autorizzava per ciò stesso a percepire somme indebite.

Va, quindi, ordinata l'imputazione coatta per il reato di peculato (capi 1C, 1F e 2U), previa correzione degli errori materiali indicati dal PM, a carico di Camerini (capi 1C, 1F e 2U), Marino (capo 1C), Reale (capo 1C), Rosto (capo 1C), De Martino (capo 1F), Labisi (capo 1F) e Bonanno (capo 1F) Cavalieri (2U), Musumeci (2U), Brunetto (2U) e Lipani (2U).

2b) I componenti esterni - riqualificazione come abuso

Con riferimento ai componenti esterni le commissioni, non vincolati dal principio dell'onnicomprendività della retribuzione (perché non dipendenti pubblici), non appare sostenibile in dibattimento la prova del peculato (capi 1B, 1C, 1F e 2U). Si dovrebbe, infatti, in tal caso provare, non solo che ciascun soggetto esterno nominato era consapevole della illegittimità della propria nomina (perché sganciata da qualsiasi titolo professionale o competenza in materia), ma, *altresì*, che era consapevole che i compensi percepiti per la partecipazione alle sedute derivavano da somme vincolate, di cui lo stesso Camerini non poteva disporre; con ciò concorrendo nell'indebita appropriazione di denaro pubblico indisponibile. Un tale assunto non risulta, allo stato, sostenibile; neanche con riferimento allo Stancanelli (al quale pure è stato contestato il peculato in concorso).

Pertanto, relativamente agli indagati che erano stati nominati su designazione dello Stancanelli (e cioè, Guglielmino Fabio, Calì, Castelli, Addario, Poma, Cicero, Di Mauro e Maccarrone), e per cui è stata già ordinata l'imputazione coatta per abuso d'ufficio (reato che assorbe le condotte illecite connesse all'illegittima nomina, anche per lo Stancanelli), va disposta l'archiviazione per l'ulteriore ipotesi di peculato.

Tuttavia, sotto altro profilo, con riferimento ad alcuni "esperti", esterni ai comuni, nominati dal Camerini senza l'intervento dello Stancanelli, ma con nomina "abnorme", appare prospettabile l'abuso d'ufficio.

Infatti, benché non fosse qui prospettabile l'assenza di potere di designazione/nomina (le nomine provenivano dal Camerini, nell'ambito dei suoi poteri di dirigente comunale e del distretto), erano comunque contestabili le violazioni di legge collegate sia all'assenza del requisito della competenza tecnico-funzionale, e sia all'indebito ricorso a componenti esterni la pubblica amministrazione di appartenenza per ragioni

di spesa pubblica (vanno per intero richiamate le considerazioni già svolte ai punti 1a) 1b)).

Più in particolare, deve ritenersi sussistente l'abuso in quei casi in cui **alle logiche politiche o il nepotismo** si accompagnava l'assenza di qualsiasi collegamento funzionale fra la *nomina di esperto dell'area sociale* ed il settore di riferimento in cui operavano i componenti esterni. In questo caso, anche per quanto ammesso dagli indagati Camerini e Zappalà, la nomina era collegata *esclusivamente* al fine di assicurare un indebito compenso, per finalità politico-clientelari, e senza alcun collegamento con il fine istituzionale che avrebbe dovuto perseguire la commissione di esperti.

In base a tali premesse, può quindi ritenersi sostenibile il reato di abuso in quei casi in cui il Camerini nominava:

Arena Mario, **commerciante e pensionato** (deceduto nel 2010).

Crisà Mario, **ex impiegato delle Poste Italiane e perito industriale**. L'indagato ha inteso documentare la professionalità in materia, ma ha prodotto un attestato di servizio come volontario *a far data dal dicembre 2008*, e dunque anni dopo la commissione dei fatti contestati. In sede d'interrogatorio al Pm, lo stesso ammetteva di essere stato nominato su indicazione dell'assessore Zappalà che conosceva per ragioni politiche, facendo "*parte della stessa ideologia politica e nell'ambito di candidature per le comunali di Catania*".

Maugeri Dario Matteo, **praticante procuratore legale** e candidato per le elezioni del consiglio circoscrizionale di quartiere di Catania nel 2008 con la lista Lombardo. La circostanza dedotta a difesa dall'indagato, di avere prestato pratica presso l'avvocatura comunale, non gli attribuisce certo un valido titolo nell'ambito socio-sanitario.

Gagliano Graziella, **praticante procuratore legale e nuora dell'assessore comunale e coindagato Zappalà**.

Cittadino Antonella, **avvocato**, candidata per le elezioni amministrative del 2008 nel consiglio comunale di Catania, legata affettivamente allo Zappalà (come emerso dalle intercettazioni telefoniche), e segnalata al Camerini dallo stesso Zappalà.

Consoli Mariella, **dipendente di un'impresa commerciale**, moglie di Attilio Bruno, capo di gabinetto del presidente della Provincia, come riferito testualmente dall'indagato Camerini.

D'Agata Giovanni, **ragioniere e imprenditore commerciale**, segnalato allo Zappalà dal vice sindaco Arena.

Anche per tali ipotesi, va ordinata l'imputazione coatta per l'art. 323 cp, in relazione alle norme violate sulla competenza e sul divieto di far ricorso ad esperti esterni alla PA di appartenenza; e ordinata l'iscrizione a carico di Zappalà Giuseppe per il capo 2U, avendo concorso nell'illecita nomina di molti soggetti a sé vicini; quantomeno per Cittadino, Gagliano e D'Agata (sulla legittimità dell'ordine di iscrizione, v. quanto argomentato alla fine del punto 1).

Va poi precisato che è consentito al gip riqualificare i fatti per i quali il Pm ha chiesto l'archiviazione, prospettando un diverso *nomen iuris* sul quale ordinare l'imputazione

coatta (v. Cass. Pen. sez. VI n. 35209 del 10.7.2001, nonché sez. III; n. 2488 del 23.9.1994).

Le altre archiviazioni

Non può, invece, sostenersi l'accusa di abuso (così riqualificato il reato di peculato per i componenti esterni) nei casi in cui il Camerini, pur muovendo da logiche politiche o clientelari (il favoritismo di per sé non risulta più penalmente punibile come abuso, e tanto meno come peculato), e pur avendo potuto ricorrere a componenti della stessa amministrazione di appartenenza (secondo quanto stabilito al punto 1c)), nominava soggetti che potevano legittimamente aspirare alla nomina di esperto nel ramo socio-sanitario, per il settore nel quale operavano e per le mansioni espletate. Vi era, in tal caso, un collegamento tecnico-funzionale fra le funzioni rivestite, la nomina di esperto delle pubbliche commissioni e l'interesse pubblico perseguito.

Vanno quindi archiviate le seguenti posizioni.

Gullotta Valentina (capo 2U), anche se "stretta" conoscente dell'assessore comunale Zappalà, aveva titolo ad essere nominata, avendo esercitato lungamente attività nel ramo, come collaboratore professionale presso lo stesso Distretto Socio Sanitario (contratti con il pronto Intervento Sociale e Focal Point).

Garigliano Fulvio (capo 1C), ex dirigente in pensione dal 2004 del comune di Catania – e come tale, non più vincolato dal principio dell'onnicomprendività della retribuzione -, il quale aveva acquisito specifica esperienza nel settore socio-sanitario, essendosi occupato, nell'ambito delle sue mansioni di responsabile dell'area anziani, dei ricoveri degli stessi presso strutture convenzionate.

Narcisi Salvatore (capo 2T e 2U), anche se arbitrariamente indicato dallo Stancanelli, e quindi nominato dal Camerini il 18.1.2006 come esperto per il centro Diurno Anziani, risultava già fin dal 2001 valutatore dei progetti finanziati dalla regione per la formazione in favore di soggetti diversamente abili; vincitore di concorso nel 2003 come componente esterno esperto per il Dipartimento Regionale del Lavoro e Previdenza Sociale ed Emigrazione, ed iscritto dal 2003 al 2006 nella *long list* (Albo) dei Valutatori Esterni Esperti dell'Assessorato regionale nel ramo sociale. In sede d'interrogatorio, il Narcisi forniva ampia documentazione attestante la propria professionalità acquisita; chiariva di avere in precedenza inviato presso la segreteria dell'assessore Stancanelli un proprio *curriculum* con l'indicazione delle conoscenze acquisite nel settore, e di non essersi quindi stupito quando aveva appreso della sua segnalazione al dirigente Camerini; che aveva ricevuto formale nomina dal Camerini con il quale aveva partecipato alle sedute della commissione; e che nelle determinazioni da lui visionate era riportata solo la copertura di spesa per il funzionamento della commissione ma non singolarmente il suo compenso.

Alla luce di tali elementi, per quanto la segnalazione dello Stancanelli fosse indebita, tenuto conto del collegamento funzionale fra le competenze del Narcisi ed il ruolo di tecnico rivestito all'interno dell'assessorato regionale per i progetti finanziati dalla regione stessa, non appare sostenibile in dibattimento che vi fosse stata una collusione fra il Narcisi e lo Stancanelli, esclusivamente diretta ad un illecito profitto personale

ed in violazione dell'interesse pubblico. Vanno quindi archiviati i reati per abuso e peculato

Analogamente deve dirsi per gli indagati Moschella Filippo e Briante Renato, ai quali era stata contestata inizialmente l'ipotesi di peculato.

Infatti, Moschella Filippo (capo 1C) rivestiva la qualifica di dirigente medico della Asl 3, disciplina "Organizzazione Servizi Sanitari di base", e, quindi, tenuto conto dell'esperienza e della qualifica rivestita (del tutto pertinente con l'incarico di esperto della commissione), e nell'assenza di ulteriori elementi indicativi della illiceità della nomina, non appare sostenibile l'accusa a suo carico. Peraltro, poiché il Moschella proveniva da un'amministrazione ben distinta dai Comuni del Distretto Socio-Sanitario, la retribuzione risultava legittima.

Quanto, poi, alla richiesta del Pm di richiedere, con un supplemento d'indagine, l'eventuale autorizzazione da parte della PA di provenienza, la stessa non appare necessaria; tenuto conto della formale comunicazione di nomina del dr. Morchella da parte della ASL 3, in data 12.1.2006 (documento prodotto dalla difesa).

Per Briante Renato (capo 2U), va osservato che lo stesso, in virtù della documentata e ventennale esperienza maturata nel settore del welfare, e delle politiche sociali (tanto da avere redatto nel 2002 le Linee Guida per la Regione Sicilia per l'applicazione della L. n. 328/2000, e quelle per Catania nel 2006), e quale professionista del settore, appariva uno dei rari ed effettivi *esperti* in materia, e come tale pienamente legittimato ad essere nominato membro della commissione, ed a percepirne il compenso. Peraltro, lo stesso Camerini, in sede d'interrogatorio, riferiva che il Briante era stato redattore del progetto e che agiva quale consulente del distretto; così come lo Zappalà confermava che il Briante gli era stato presentato nel 1996 come esperto di politiche sociali, e che quando lo Zappalà era divenuto assessore, gli aveva chiesto di collaborare nel distretto. Inoltre, in sede d'interrogatorio di garanzia reso a Velletri (a seguito del quale veniva scarcerato), l'indagato forniva ampie spiegazioni sulle proprie professionalità acquisite nel tempo, e sulle ragioni per le quali era stato incaricato di seguire il progetto da esperto. Anche con riferimento alle altre imputazioni non oggetto del presente provvedimento (e che riguardavano, ad es., il reato di false dichiarazioni), l'indagato chiariva, poi, di avere effettivamente partecipato alle riunioni della c.c. cabina di regia, fino alla fine del 2005, ma che in data successiva non era stata più convocata. Pertanto, nessun elemento consente di sostenere l'accusa di peculato ascritto al Briante.

La posizione di tali indagati va, quindi, archiviata per infondatezza della notizia di reato.

Va, infine, archiviata la posizione di Arena Mario, perché il reato si è estinto per morte dell'indagato, ex art. 150 cp.

P.Q.M.

Ordina la restituzione degli atti al P.M. perché formuli, nei termini di cui in premessa, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza **le seguenti imputazioni:**

reato di abuso per i capi **1B, 1E e 2T**, a carico di Stancanelli Raffaele, Camerini Isaia Ubaldo, Guglielmino Fabio, Cicero Sebastiano, Addario Pietro, Cali Giuseppe,

Castelli Andrea, Poma Concetto, Di Mauro Sebastiano e Maccarrone Maurizio (con le precisazioni di cui in premessa sulle norme di legge violate), e ordina al Pm per tali reati la previa iscrizione a mod. 21 a carico di Zappalà Giuseppe, nonché per il capo 2T a carico di Nicosia Claudio;

reato di peculato per i capi **1C, 1F e 2U** (previa correzione degli errori materiali sulle somme e le date), a carico di Camerini Isaia Ubaldo (tutti e tre i capi), Marino Rosario (capo 1C), Reale Carmelo (capo 1C), Rosto Lucia (capo 1C), De Martino Giuseppina (capo 1F), Labisi Maria Rita (capo 1F), Bonanno Antonella (capo 1F) Cavalieri (2U), Musumeci Giuseppa (2U), Brunetto Maria (2U), e Lipani Vincenza (2U).

reato di abuso per i capi **1C, 2U** (così riqualificate le iniziali ipotesi di peculato) a carico di Crisà Mario, Maugeri Dario Matteo, Gagliano Graziella, Cittadino Antonella, Consoli Mariella, D'Agata Giovanni, e ordina al Pm per tali reati la previa iscrizione a mod. 21 a carico di Zappalà Giuseppe.

Dispone l'archiviazione per i rimanenti reati ascritti a tali indagati, nonché relativamente a Briante Renato, Garigliano Fulvio, Gullotta Valentina, Moschella Filippo e Narcisi Salvatore, per infondatezza della notizia di reato.

Dispone l'archiviazione per Arena Mario, perché il reato si è estinto per morte dell'indagato.

Si autorizza il rilascio di copia del presente decreto e degli altri atti del fascicolo in favore degli indagati, della persona offesa (PA) e dei difensori già nominati o muniti di procura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 17.5.2011

Il Gip
dott.ssa Giuliana Sammartino